



# RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima -  
Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma vi  
sono scarsi segnali indicanti azioni sufficienti a  
raggiungere gli obiettivi per il 2030

# Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI .....	3
1. Conseguitamento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima per il 2020 .....	3
2. Contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.....	4
3. Contributo settoriale agli obiettivi dell'UE ed efficienza sotto il profilo dei costi.....	5
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA .....	8
1. Raccomandazione 1 – Fornire una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri in materia di azione per il clima e l'energia.....	8
2. Raccomandazione 2 – Contabilizzare tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE.....	9
3. Raccomandazione 3 – Sostenere l'impegno degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi per il 2030.....	11

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

# I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea.

Il Green Deal europeo<sup>1</sup> definisce le ambizioni della Commissione per una transizione verde, tra cui gli obiettivi in materia di energia e di clima per il 2030 sulla traiettoria verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, come sancito dalla normativa europea sul clima<sup>2</sup>. Sulla base dell'esperienza acquisita per conseguire gli obiettivi in materia di energia e di clima per il 2020 e della legislazione vigente in vista del 2030, sulla scorta di valutazioni d'impatto e dei principi per legiferare meglio, la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative per rendere le sue politiche idonee a conseguire, entro il 2030, l'obiettivo più ambizioso di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" fornisce un piano concreto per mettere l'UE sulla buona strada affinché diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

A seguito dell'aggressione illegale della Russia all'Ucraina, tali obiettivi sono stati integrati dalla necessità di affrontare le conseguenze della crisi energetica che ne deriva e di conseguire la sicurezza energetica per l'UE. In tale contesto il piano REPowerEU, basato sul pacchetto "Pronti per il 55 %", promuove la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e di fonti energetiche rinnovabili in grado di ridurre il nostro consumo di energia e aumentare la nostra indipendenza energetica.

La Commissione si compiace del fatto che i colegislatori stiano compiendo progressi positivi nei negoziati nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", avendo già raggiunto un accordo politico sulla maggior parte delle proposte, tra cui la rifusione della direttiva sull'efficienza energetica, la modifica della direttiva sulle energie rinnovabili e la modifica del regolamento sulla condivisione degli sforzi. La Commissione sottolinea che, nel quadro del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, gli Stati membri aggiorneranno i loro piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 al fine di dimostrare in che modo potranno conseguire sul campo gli obiettivi per il 2030. La Commissione è impegnata a portare avanti la collaborazione con gli Stati membri al fine di migliorare i piani, la loro pianificazione a lungo termine e la comunicazione dei progressi compiuti, nonché a sostenerli nell'attuazione della legislazione approvata.

La Commissione evidenzia che, nel comunicare le emissioni di gas a effetto serra, vengono seguiti gli orientamenti in materia di comunicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale, la Commissione osserva che la misura in cui il trasporto aereo e marittimo internazionale sarà incluso in futuro nella politica e negli obiettivi climatici dell'UE è legata agli sviluppi in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). In merito alle emissioni correlate alle merci importate, gli obiettivi dell'UE in materia di gas a effetto serra sono definiti sulla base del sistema internazionale di contabilizzazione dei gas a effetto serra, secondo cui le emissioni sono comunicate nel luogo in cui sono prodotte senza includere le emissioni incorporate del commercio di beni e servizi. Le emissioni basate sul consumo riflettono il carbonio incorporato in tutte le importazioni dell'UE. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono una produzione ad alta intensità di carbonio in paesi in cui vigono norme ambientali meno rigorose di quelle in essere nell'UE, o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio. Alla luce del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di

---

<sup>1</sup> Adoperarsi per essere il primo continente a impatto climatico zero - [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it).

<sup>2</sup> [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law\\_it](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_it).

carbonio, l'UE ha convenuto di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) a partire dal 2026, che dovrebbe contribuire a ridurre il tenore di carbonio delle importazioni dell'UE e del commercio internazionale.

La Commissione accoglie cinque delle sette sottoraccomandazioni (1a, 1c, 2a, 2b e 3a) e ne accoglie parzialmente due (1b e 3b)<sup>3</sup>.

## II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

### 1. Conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima per il 2020

Gli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima per il 2020 sono stati raggiunti. La Commissione condivide il parere della Corte<sup>4</sup> secondo cui ciò è dovuto in parte a fattori esterni.

La Commissione ha valutato il contributo della pandemia di COVID-19 al conseguimento degli obiettivi energetici dell'UE per il 2020 nella relazione sul raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020<sup>5</sup> (sezione 3), mentre la relazione 2022 sul conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica per il 2020<sup>6</sup> comprende una valutazione specifica dell'impatto della COVID-19.

La Commissione ha inoltre tenuto conto dell'impatto della COVID-19 nel valutare i progressi e la conformità in relazione all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale aspetto è stato comunicato in modo trasparente nella relazione 2021 sui progressi dell'azione per il clima<sup>7</sup>. La Commissione ha inoltre riferito che, sebbene le emissioni interne di gas a effetto serra dell'UE siano aumentate del 4,8 % nel 2021 rispetto ai livelli eccezionalmente bassi della pandemia del 2020, esse sono rimaste inferiori del 4 % rispetto ai livelli precedenti la pandemia del 2019<sup>8</sup>.

La Corte osserva che fluttuazioni impreviste del PIL hanno inciso sulle prestazioni degli Stati membri<sup>9</sup>. Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione sottolinea che gli obiettivi di

---

<sup>3</sup> Cfr. la sezione III in appresso per maggiori dettagli sulla posizione della Commissione in merito alle raccomandazioni della Corte dei conti europea.

<sup>4</sup> Cfr. le osservazioni da 21 a 26 della Corte.

<sup>5</sup> COM(2022) 639 final.

<sup>6</sup> COM(2022) 641 final.

<sup>7</sup> Relazione 2021 sui progressi dell'azione per il clima - [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_21\\_5555](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5555) e [https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-11/policy\\_strategies\\_progress\\_com\\_2021\\_960\\_en.pdf](https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-11/policy_strategies_progress_com_2021_960_en.pdf).

<sup>8</sup> Relazione 2022 sui progressi dell'azione per il clima - [https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-10-26\\_en](https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2022-2022-10-26_en) e

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0514&from=EN>.

<sup>9</sup> Cfr. le osservazioni da 27 a 31 della Corte.

riduzione delle emissioni assolute presentano un elemento anticiclico: nei periodi di rallentamento economico sono necessarie meno misure per raggiungere gli obiettivi climatici, proprio quando l'economia può permettersene di meno. La Commissione ritiene che l'Unione disponga di politiche adeguate per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni in termini assoluti. Al tempo stesso la Commissione può servirsi della rendicontazione disponibile sulle emissioni di gas a effetto serra per valutare le emissioni per unità di PIL pro capite.

Per quanto riguarda il regolamento sulla condivisione degli sforzi che fissa obiettivi nazionali per gli Stati membri, la Commissione evidenzia che essi si basano sul PIL pro capite storico e sono diversi dal potenziale di riduzione delle emissioni efficiente sotto il profilo dei costi. Pertanto la possibilità di effettuare trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni (AEA) tra Stati membri consente di compensare l'equa distribuzione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra tra gli Stati membri, garantendo nel contempo che l'UE raggiunga il suo obiettivo di condivisione degli sforzi in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Si tratta di un elemento intrinseco del regolamento sulla condivisione degli sforzi e di un mezzo legittimo per consentire agli Stati membri di raggiungere i propri obiettivi, in particolare per gli Stati membri con un obiettivo nazionale più ambizioso rispetto al loro potenziale di riduzione delle emissioni efficiente sotto il profilo dei costi.

I prezzi delle AEA trasferite tra Stati membri nel quadro del regolamento sulla condivisione degli sforzi sono determinati dagli Stati membri coinvolti in uno specifico trasferimento. In generale il prezzo corrisposto rispecchierà l'offerta e la domanda e i prezzi saranno più bassi se l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE sarà notevolmente superato. Sebbene non vi fossero disposizioni giuridiche sulla divulgazione del prezzo dei singoli trasferimenti tra Stati membri per raggiungere gli obiettivi di condivisione degli sforzi per il 2020, la Commissione sottolinea che le disposizioni del regolamento sulla condivisione degli sforzi e del regolamento sulla governance aumentano la trasparenza. Gli Stati membri devono informare il comitato sui cambiamenti climatici della loro intenzione di trasferire AEA prima di qualsiasi trasferimento. Inoltre la Commissione mette a disposizione informazioni sulla gamma di prezzi corrisposti per ciascuna AEA trasferita e si impegna a rendere tali informazioni accessibili ai cittadini dell'UE in modo semplice, trasparente ed esaustivo.

## **2. Contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE**

La Corte osserva che l'UE si posiziona bene a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra<sup>10</sup>, ma ritiene che non tutte le emissioni siano contabilizzate. In particolare la Corte menziona, da un lato, il trattamento delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo e marittimo internazionali e, dall'altro, la questione delle emissioni associate agli scambi commerciali<sup>11</sup>.

La rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE è pienamente in linea con gli orientamenti in materia di comunicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con le linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 2006, seguiti da tutte le parti incluse nell'allegato I<sup>12</sup> che comunicano le loro emissioni di gas a effetto serra all'UNFCCC. Sebbene, in tale contesto, il trasporto aereo e marittimo

---

<sup>10</sup> Cfr. le osservazioni da 47 a 53 della Corte.

<sup>11</sup> Cfr. le osservazioni da 54 a 60 della Corte.

<sup>12</sup> Elenco delle parti di cui all'allegato 1 dell'UNFCCC: [https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field\\_national\\_communications\\_target\\_id%5B515%5D=515&field\\_parties\\_date\\_of\\_ratifi\\_value=All&field\\_parties\\_date\\_of\\_signature\\_value=All&field\\_parties\\_date\\_of\\_ratifi\\_value\\_1=All&field\\_parties\\_date\\_of\\_signature\\_value\\_1=All&combine=](https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_communications_target_id%5B515%5D=515&field_parties_date_of_ratifi_value=All&field_parties_date_of_signature_value=All&field_parties_date_of_ratifi_value_1=All&field_parties_date_of_signature_value_1=All&combine=)

internazionale non sia contabilizzato nel totale delle emissioni interne degli Stati, esso è interamente contabilizzato come voce per memoria nell'inventario di ciascun paese. Gli stessi orientamenti saranno seguiti nell'ambito del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza dell'accordo di Parigi. Tuttavia, in linea con l'approccio di cui all'articolo 4 dell'accordo di Parigi inteso a coprire tutti i settori dell'economia, l'UE in realtà include nei suoi obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra non solo le emissioni nazionali interne, ma anche il trasporto aereo e marittimo internazionale intraeuropeo.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle emissioni correlate al commercio di beni e servizi, l'UE aderisce agli orientamenti in materia di comunicazione adottati da tutte le parti nell'ambito dell'UNFCCC, che riflettono i principi di base o la struttura fondamentale dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi, quest'ultimo basato sui contributi determinati a livello nazionale. L'UE e i suoi Stati membri (e qualsiasi altra parte dell'accordo di Parigi o dell'UNFCCC) possono mettere in atto politiche e misure che incidono sulle emissioni a livello nazionale. Per contro le emissioni incorporate nel commercio internazionale si riferiscono alla rendicontabilità delle emissioni prodotte in altri paesi, pertanto soggette alle normative adottate da altri Stati. Inoltre non esiste un quadro internazionale per la comunicazione di tali emissioni e la contabilizzazione "basata sul consumo" manca di orientamenti, metodologie e processi concordati riguardo ai dati e agli approcci da seguire. La stragrande maggioranza di ciò che l'UE consuma è di fatto prodotta al suo interno mentre parte delle sue importazioni è costituita da combustibili fossili che comportano poi la contabilizzazione di emissioni nell'Unione. Oltre ciò, un diverso sistema di contabilizzazione delle emissioni sarebbe correlato a una diversa definizione degli obiettivi climatici stabiliti in modo coerente nel tempo e pertanto non sembra del tutto logico confrontare obiettivi fissati nel quadro di una serie di norme di contabilizzazione con valori realizzati nell'ambito di una serie diversa di norme di contabilizzazione per un dato momento<sup>13</sup>.

La Commissione osserva che la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica per definizione quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono una produzione ad alta intensità di carbonio in paesi in cui vigono norme ambientali meno rigorose di quelle in essere nell'UE, o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio. Le analisi disponibili evidenziano che le emissioni basate sul consumo e le emissioni basate sulla produzione dell'UE registrano la stessa tendenza al ribasso. Entrambe sono in calo e si prevede che continueranno a diminuire. D'altro canto si stima che dal 2005 le emissioni basate sul consumo dell'UE si siano ridotte più delle emissioni basate sulla produzione<sup>14</sup>. Ciò nonostante, in considerazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'UE ha convenuto di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) a partire dal 2026, che dovrebbe contribuire a ridurre il tenore di carbonio delle importazioni dell'Unione e del commercio internazionale.

### **3. Contributo settoriale agli obiettivi dell'UE ed efficienza sotto il profilo dei costi**

La Commissione ha una visione adeguata del contributo di ogni settore al conseguimento dei tre obiettivi principali<sup>15</sup> e osserva che sono stati compiuti progressi significativi nell'attuazione delle maggiori ambizioni per il 2030 grazie alla conclusione dei negoziati sulla gran parte delle proposte nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %". La Commissione sottolinea di aver collaborato con i

---

<sup>13</sup> Cfr. l'osservazione 55 della Corte.

<sup>14</sup> OECD (2021), Trade in embodied CO<sub>2</sub> (TeCO<sub>2</sub>) Database. Carbon dioxide emissions embodied in international trade – OECD. Le emissioni basate sulla produzione nell'UE sono diminuite del 15,9 % tra il 2005 e il 2018, mentre le emissioni basate sul consumo sono diminuite del 17,3 %.

<sup>15</sup> Cfr. le osservazioni da 61 a 65 della Corte.

colegislatori, nel corso dei negoziati sulla rifusione della direttiva sull'efficienza energetica<sup>16</sup>, per integrare i meccanismi previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, garantendo che la somma dei contributi nazionali per il 2030 sia pari all'obiettivo collettivo dell'UE per il 2030 relativo al consumo di energia finale e provvedendo affinché gli Stati membri descrivano e attuino misure supplementari qualora non riescano a versare i loro contributi. La stessa logica si applica anche ai negoziati per la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili<sup>17</sup>. L'accordo provvisorio mantiene l'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030, sostenuto da obiettivi e misure a favore della diffusione delle energie rinnovabili in vari settori dell'economia - industria, riscaldamento e raffreddamento, trasporti. La revisione conferma inoltre i meccanismi intesi a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

L'attuazione del quadro normativo è ancora in fase iniziale ma vi sono già segnali di azioni e investimenti in atto sul campo. Di fatto, da quando è iniziata l'attuazione del Green Deal europeo si è registrata una crescita esponenziale di tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Sia il 2021 che il 2022 hanno segnato nuovi record in termini di diffusione dell'energia eolica e solare e di vendite di pompe di calore (la tendenza è iniziata prima della crisi energetica). Nell'ambito dei loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri hanno proposto riforme e investimenti che contribuiranno al conseguimento dei loro obiettivi in materia di energia e di clima. I piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati costituiranno un momento cruciale per valutare se le politiche e le misure messe in atto o previste dagli Stati membri saranno sufficienti per conseguire l'ambizione in materia di clima ed energia per il 2030.

Sebbene sia chiaro che occorre fare di più e che l'azione sul campo per il clima e l'energia debba andare a un ritmo più spedito, oltre alla necessità di mobilitare finanziamenti per raggiungere la maggiore ambizione per il 2030, la Commissione ritiene che in questa fase del processo, con il quadro normativo appena avviato, siano stati compiuti progressi sostanziali.

Per quanto riguarda le politiche dell'UE, la Commissione osserva che esse si basano su valutazioni d'impatto e sono soggette a riesami, in linea con i principi per legiferare meglio. In merito al bilancio dell'UE, la Commissione ribadisce che l'obiettivo di spesa per il clima del bilancio 2014-2020 è stato fissato e monitorato sulla base della metodologia stabilita per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e sancita nei vari atti di base. La Commissione ricorda inoltre la sua risposta alla relazione speciale sulla spesa per il clima<sup>18</sup>, in cui afferma di stare lavorando alla definizione di una metodologia, avvalendosi dei dati disponibili, per valutare l'impatto complessivo del bilancio dell'UE in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra<sup>19</sup>.

Per quanto riguarda le politiche degli Stati membri, questi ultimi devono attuare politiche e misure nazionali adeguate alle loro specifiche situazioni nazionali al fine di garantire il conseguimento dei loro obiettivi nazionali vincolanti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle loro politiche e misure conformemente al regolamento sulla governance e pertanto la valutazione dell'efficienza sotto il profilo dei costi delle politiche e delle misure nazionali deve essere effettuata

---

<sup>16</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_23\\_1581](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1581).

<sup>17</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_23\\_2061](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_2061).

<sup>18</sup> La posizione della Commissione in merito alla relazione e alle raccomandazioni è illustrata integralmente nelle risposte ufficiali: [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09\\_EN.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECARepplies/COM-Replies-SR-22-09/COM-Replies-SR-22-09_EN.pdf).

<sup>19</sup> La Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi che descrive la metodologia aggiornata per monitorare il contributo del bilancio dell'UE al clima per il periodo 2021-2027: [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about\\_the\\_european\\_commission/eu\\_budget/swd\\_2022\\_225\\_climate\\_mainstreaming\\_architecture\\_2021-2027.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/swd_2022_225_climate_mainstreaming_architecture_2021-2027.pdf).

a livello nazionale. La Commissione si affida alla rendicontazione degli Stati membri per valutare le politiche e le misure nazionali.

La Commissione riconosce che le informazioni fornite dagli Stati membri sono insufficienti per quanto riguarda il volume degli investimenti, le lacune e le fonti, nonché le misure di finanziamento in grado di mobilitare ulteriormente gli investimenti. La Commissione desidera tuttavia sottolineare che i requisiti dettagliati in materia di informazione sui finanziamenti sono stabiliti negli orientamenti forniti dalla Commissione agli Stati membri per l'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC)<sup>20</sup> e, per quanto riguarda l'efficienza energetica, nell'articolo 28 della direttiva sull'efficienza energetica (rifusione). Inoltre la Commissione fornirà orientamenti concreti agli Stati membri e agli operatori del mercato per sbloccare gli investimenti privati nell'efficienza energetica<sup>21</sup>.

Riguardo alle ipotesi strategiche adottate ai fini della valutazione del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione desidera sottolineare che l'analisi si basava sullo scenario di riferimento 2020<sup>22</sup>, che tiene conto di tutte le politiche dell'UE e degli Stati membri già in vigore all'epoca e rappresenta l'ipotesi in base alla quale sono quantificate le opzioni strategiche del pacchetto. Si tratta di una prassi comune per la valutazione di nuove politiche, in questo caso l'aggiornamento del quadro strategico per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030. L'approccio adottato nel pacchetto "Pronti per il 55 %", che è in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, ha consentito piena coerenza tra un gran numero di valutazioni d'impatto, che sono state esaminate e hanno ricevuto pareri positivi dal comitato per il controllo normativo. Per contro, partire da ipotesi specifiche relative a un'"attuazione incompleta" avrebbe comportato scelte arbitrarie a livello sia dell'UE che degli Stati membri, che non potevano essere suffragate da alcun elemento di prova.

Per quanto riguarda le ipotesi relative ai costi e alle prestazioni delle tecnologie nel settore dell'energia e dei trasporti, esse sono il risultato di un processo di consultazione globale, con la partecipazione di esperti del Centro comune di ricerca (JRC), e di scambi con un ampio gruppo di portatori di interessi esperti attraverso una serie di seminari volti a migliorare e convalidare i risultati.

---

<sup>20</sup> Orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima, approvati e pubblicati a novembre 2022 (C(2022) 8263 final 15.11.2022) (versione inglese) e disponibili in tutte le lingue dal 15 dicembre 2022 [2022/C 495/02].

<sup>21</sup> A norma di quanto concordato in relazione all'articolo 28 della direttiva sull'efficienza energetica (rifusione).

<sup>22</sup> Scenario di riferimento 2020: [https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2020\\_en](https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2020_en).



### III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

#### 1. Raccomandazione 1 – Fornire una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri in materia di azione per il clima e l'energia

**Per fornire una maggiore trasparenza sulla performance dell'UE e degli Stati membri sull'azione per il clima e l'energia, la Commissione dovrebbe:**

- (a) avvalersi della rendicontazione disponibile sulle emissioni di gas a effetto serra per unità di PIL e pro capite, al fine di valutare i fattori all'origine dei progressi compiuti dagli Stati membri e collaborare con questi ultimi allo scopo di migliorare la performance della loro azione per il clima e l'energia, ove necessario;**

**(Termine di attuazione: dicembre 2024)**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La Commissione si servirà della rendicontazione disponibile sulle emissioni di gas a effetto serra per comunicare e valutare tali emissioni per unità di PIL e pro capite, ad esempio nella relazione annuale sui progressi dell'azione per il clima. Inoltre la Commissione desume già dagli Stati membri informazioni sull'efficacia delle politiche e delle misure grazie ai piani nazionali per l'energia e il clima presentati, laddove parte del riesame consiste nel valutare in che misura le politiche e le misure contenute nei piani contribuiranno al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e di clima. A ciò si aggiungono le informazioni contenute nelle relazioni intermedie nazionali biennali sull'energia e il clima, che consentono alla Commissione di valutare sia l'evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra sia la misura in cui le politiche e le misure sono state attuate. Se del caso, la Commissione collaborerà con gli Stati membri al fine di migliorare la performance della loro azione per il clima e l'energia.

Infine la Commissione desidera sottolineare che spetta in primo luogo agli Stati membri valutare i fattori all'origine dei progressi verso il conseguimento dei loro obiettivi in materia di energia e di clima. La Commissione, insieme all'Agenzia europea dell'ambiente, li ha sostenuti e continuerà a farlo fornendo orientamenti sulla valutazione ex post delle politiche e delle misure, unitamente a numerosi esempi e migliori prassi. (Si veda anche la risposta alla raccomandazione 1b.)

- (b) valutare e riferire in merito ai progressi compiuti dall'UE e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi, distinguendo tra l'impatto delle politiche in atto e l'impatto di fattori esterni; e**

**(Termine di attuazione: marzo 2026)**

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

Sebbene in casi specifici potrebbe essere possibile quantificare l'impatto di fattori esterni, in molti casi ciò sarà impossibile. La Commissione analizza gli effetti delle condizioni esterne, se del caso, durante la fase di valutazione del ciclo programmatico. Pur considerando le notevoli difficoltà

metodologiche e le incertezze legate alla differenziazione dell'impatto delle singole politiche e misure, la Commissione effettuerà una valutazione intesa a distinguere l'impatto delle politiche in atto dall'impatto di fattori esterni, ove opportuno e possibile.

Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione può valutare la possibilità di effettuare un'analisi a livello dell'UE e di riferire al riguardo nella relazione sui progressi dell'azione per il clima, laddove i risultati siano sufficientemente affidabili. Ciò potrebbe prevedere la collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente al fine di sviluppare una metodologia adeguata e valutare le politiche ex post. Tale valutazione potrebbe comprendere la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri in materia di valutazione ex post delle politiche e delle misure a sostegno della loro valutazione a livello di Stati membri.

- c) attuare misure per ottenere una maggiore trasparenza riguardo al prezzo delle emissioni di gas a effetto serra e ai singoli trasferimenti di quote di energie rinnovabili.**

**(Termine di attuazione: dicembre 2024)**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, come già previsto dalle attuali disposizioni giuridiche, la Commissione si impegna a rendere disponibili informazioni sulla gamma di prezzi per ciascuna assegnazione annuale di emissioni trasferita nell'ambito della legislazione sulla condivisione degli sforzi, sulla base della comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/1999<sup>23</sup>. Farà tutto il possibile per rendere le informazioni il più facilmente accessibili, trasparenti e comprensibili per i cittadini dell'UE in formato online.

Riguardo ai trasferimenti di quote di energie rinnovabili, la Commissione verificherà la possibilità, con il consenso dei paesi partecipanti, di rendere pubbliche le informazioni sulle quantità e sul prezzo dei trasferimenti. In assenza di tale consenso, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni, laddove ciò sia possibile senza rivelare gli Stati membri concretamente interessati. Tale comunicazione potrebbe essere inclusa nella relazione sullo stato dell'Unione dell'energia o sulla piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili.

## **2. Raccomandazione 2 – Contabilizzare tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE**

**Al fine di contabilizzare tutte le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'UE, la Commissione dovrebbe:**

- (a) valutare la possibilità di utilizzare i dati che verranno raccolti attraverso il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare la propria rendicontazione sui progressi compiuti dall'UE nel perseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 aggiungendo la rendicontazione sulle emissioni nette correlate alle merci importate nell'UE;**

**(Termine di attuazione: dicembre 2026)**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2018.328.01.0001.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.ITA).

Gli obiettivi dell'UE in materia di gas a effetto serra sono definiti sulla base del sistema internazionale di contabilizzazione dei gas a effetto serra, secondo cui le emissioni sono comunicate nel luogo in cui sono prodotte senza tenere conto delle emissioni incorporate nel commercio di beni o servizi. La contabilizzazione delle emissioni incorporate nel commercio di beni e servizi manca di orientamenti, metodologie o processi concordati riguardo ai dati e agli approcci da seguire. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è una strategia adeguata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione riconosce che i dati provenienti da tale meccanismo forniranno informazioni sulle intensità di carbonio di alcune merci importate e vendute nell'UE.

La raccolta di dati attraverso il CBAM inizierà a partire dal 2024 (per le emissioni prodotte dall'ottobre 2023) ma la qualità dei dati che saranno comunicati non è ancora nota.

Per quanto riguarda la portata della rendicontazione complementare, la Commissione può convenire di effettuare un'analisi della possibilità di utilizzare i dati raccolti nell'ambito del CBAM entro il 2026 per contribuire a una migliore comprensione dell'impatto del commercio sulle emissioni di gas a effetto serra.

- b) valutare la fattibilità dell'inclusione nell'obiettivo per il 2050 relativo alla neutralità climatica della quota dell'UE delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale.**

**(Termine di attuazione: dicembre 2026)**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La misura in cui il trasporto aereo e marittimo internazionale sarà incluso in futuro nella politica e negli obiettivi climatici dell'UE è legata agli sviluppi in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). La revisione recentemente concordata della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) contiene disposizioni per il riesame dell'inclusione delle emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale rispettivamente nel 2026 e nel 2028.

Per quanto riguarda il settore marittimo, e a seguito dell'accordo dei colegislatori, il sistema EU ETS includerà in parte le emissioni del trasporto marittimo e, una volta completata la fase di introduzione di tali emissioni nell'EU ETS, entro il 2026 sarà incluso il 50 % delle tratte. La legislazione consente un riesame entro il 2028 in caso di adozione da parte dell'IMO di una misura mondiale basata sul mercato intesa a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, la portata dell'inclusione dei voli nel sistema EU ETS è legata all'efficace attuazione del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'ICAO. Se il regime CORSIA sarà rafforzato in occasione dell'assemblea dell'ICAO del 2025 e se i paesi terzi provvederanno alla sua attuazione, l'ambito di applicazione resterà intraeuropeo. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto alla Commissione di valutare tale aspetto nel luglio 2026.

Oltre a ciò la Commissione potrebbe valutare la fattibilità dell'inclusione nell'obiettivo per il 2050 relativo alla neutralità climatica della sua equa quota delle emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale.

### 3. Raccomandazione 3 – Sostenere l'impegno degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi per il 2030

Al fine di sostenere l'impegno degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi per il 2030, la Commissione dovrebbe:

- a) **collaborare con gli Stati membri per includere nei piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati informazioni coerenti sui costi e gli effetti previsti delle politiche volte al conseguimento degli obiettivi, nonché sul fabbisogno di investimenti e sulle fonti di finanziamento per soddisfare tale fabbisogno.**

**(Termine di attuazione: dicembre 2024)**

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

Nell'ambito della preparazione dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima, la Commissione ha già intensificato gli scambi con gli Stati membri riguardo alla necessità di informazioni più precise e coerenti sui costi delle politiche. La Commissione continuerà ad esaminare la questione nel quadro della valutazione dei progetti di piani nazionali per l'energia e il clima e delle discussioni sul seguito con gli Stati membri prima della presentazione dei piani definitivi.

- b) **valutare la fattibilità del potenziamento dell'attuale sistema di trasferimento delle emissioni di gas a effetto serra e delle quote di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri, compresa la possibilità di allineare maggiormente il prezzo dei trasferimenti ai prezzi di mercato.**

**(Termine di attuazione: dicembre 2025)**

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

Per quanto riguarda i trasferimenti di quote di energia da fonti rinnovabili, la Commissione accetta di valutare la fattibilità del potenziamento del sistema attuale, in linea con la sua natura flessibile. Ciò potrebbe comprendere una valutazione delle opzioni atte a migliorare la trasparenza del quadro dei trasferimenti statistici. Una delle opzioni valutate prenderà in esame un maggiore allineamento del prezzo dei trasferimenti ai prezzi di mercato.

In merito alle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione non accetta di valutare la fattibilità di modificare il sistema appena istituito dai colegislatori. La Commissione è consapevole del fatto che tale raccomandazione fa riferimento alle assegnazioni annuali di emissioni (AEA) previste dal regolamento sulla condivisione degli sforzi e comporterebbe una valutazione della fattibilità dell'introduzione di un prezzo minimo per i trasferimenti di AEA sulla base, ad esempio, dei costi di investimento nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello nazionale. Come spiegato in precedenza (sezione II.1), i trasferimenti di AEA tra Stati membri possono apportare un contributo importante al conseguimento dell'obiettivo generale dell'UE in modo efficiente sotto il profilo dei costi e costituiscono un elemento intrinseco del regolamento sulla condivisione degli sforzi nonché un mezzo legittimo per consentire agli Stati membri di raggiungere i propri obiettivi.

La questione dei trasferimenti di AEA è stata discussa tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso dei negoziati sulla revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi, pubblicata nella

Gazzetta ufficiale il 26 aprile 2023<sup>24</sup>. In base alla legislazione approvata, la determinazione del prezzo delle AEA resta di competenza degli Stati membri e questi ultimi saranno informati di qualsiasi trasferimento previsto di AEA. Come illustrato nella risposta alla raccomandazione 1c, la Commissione si impegna a facilitare i trasferimenti tra Stati membri e ad aumentare la trasparenza delle informazioni sui prezzi delle AEA trasferite.

---

<sup>24</sup> Regolamento riveduto sulla condivisione degli sforzi (REGOLAMENTO (UE) 2023/857)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0857&qid=1682489073163>.